



Funzionalità dei sistemi di intercettazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, giustizia civile, amministrativa e contabile e misure per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 - DL 28/2020

A.S. 1786

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1786
Titolo:	Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 - DL 28/2020
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	8
Date:	
richiesta di parere:	5 maggio 2020
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge. Si compone di **8 articoli** e **17 commi** suddivisi in **3 Capi**.

Il **Capo I (Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazione, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile)** comprende gli **articoli da 1 a 5**.

L'**articolo 1** proroga al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni - introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando) - troverà applicazione. In particolare, si prevede che la riforma si applicherà ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020; inoltre, si proroga al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'[articolo 114 del c.p.p.](#)), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare. Infine, il **comma 2** proroga l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al [decreto-legge n. 161 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, stabilendo che anche le nuove disposizioni recate dal decreto-legge medesimo, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 6, si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

L'**articolo 2** apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità (di cui all'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare c.d. 'in deroga', cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (*ex art. 47-ter comma 1-ter o. p.*). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere al Procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei reati elencati nell'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p., anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-bis o. p.

L'**articolo 3** modifica l'[articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia e della quarantena sul sistema giudiziario nazionale. Il decreto-legge, anzitutto, prolunga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase prenderà avvio il prossimo 12 maggio, quando verranno meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito

telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero.

L'**articolo 4**, oltre a prorogare di un mese il termine finale del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata con riguardo alla giustizia amministrativa dal decreto-legge c.d. cura Italia (DL n. 18/2020), prevede - nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020 - la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Conseguentemente alla introduzione della udienza telematica, la disposizione demanda l'adozione delle modifiche delle regole tecnico operative del processo amministrativo a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

L'**articolo 5** estende fino al 31 luglio il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia e interviene sulla composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo. Si attribuisce, inoltre, la possibilità per il PM contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.

Il **Capo II (Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19)** si compone del solo **articolo 6**.

L'**articolo 6** istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19. Compete allo stesso Ministero della salute, sentito il Garante per la *Privacy*, l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La disposizione chiarisce che i dati raccolti - che comunque devono essere resi anonimi o pseudoanonimi, con esclusione in ogni caso della geolocalizzazione - non possono essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica. L'utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Il **Capo III (Disposizioni finanziarie e finali)** comprende gli **articoli 7 e 8**.

L'**articolo 7** reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

L'**articolo 8** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al [dossier del Servizio Studi n.251](#).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa*, tutte di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione); per le disposizioni dell'articolo 6 in materia di sistema di allerta Covid-19 assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale *profilassi internazionale* (art. 117, secondo comma, lettera q) e le materie di competenza concorrente *tutela della salute e protezione civile* (art. 117, terzo comma).

Con riferimento alla piattaforma di tracciamento dei dati prevista dall'articolo 6, *si valuti l'opportunità di prevedere* che le misure tecniche ed organizzative di cui al comma 2 siano adottate sentita anche la Conferenza unificata, oltre che il Garante per la privacy; gli enti territoriali saranno infatti coinvolti nella piattaforma in virtù delle loro competenze in ambito sanitario e in quanto componenti del Sistema nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; per lo stesso motivo, alla luce del coinvolgimento anche degli enti locali, oltre che delle regioni, *si valuti l'opportunità di prevedere*, al comma 1, che il Ministro informi dello stato di avanzamento del progetto la Conferenza unificata e non la sola Conferenza Stato-regioni.

Si valuti inoltre l'opportunità, con riferimento all'articolo 6, comma 6:

- di prevedere la cancellazione dei dati anche nel caso in cui, prima della scadenza prevista, in esito ai controlli periodici ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, il sistema si riveli di scarsa utilità;
- di prevedere puntuali sanzioni per la mancata cancellazione dei dati, decorso il periodo emergenziale, e per l'uso illecito dei dati acquisiti;
- di chiarire a chi spetta provvedere alla cancellazione dei dati personali trattati prevista al comma .

Senato: Nota breve n. 194
Camera: Nota Questioni regionali n. 95
19 maggio 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0095